

COMUNE DI FONTENO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI :

N° 11 IN DATA 08 APRILE 2000

N° 15 IN DATA 15 MAGGIO 2000

N. 06 IN DATA 31 MARZO 2001

n.18 IN DATA 26 MAGGIO 2005

N. IN DATA 01.LUGLIO.2016

INDICE

Titolo 1

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 – Competenze	6
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	7

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	7
--	---

CAPO III

FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	8
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri	10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	10

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	10
Art. 13 - Trasporti funebri	11
Art. 14 - Norme generali per i trasporti	11
Art. 15 - Riti religiosi	11
Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale	11
Art. 17 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività	12
Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	12
Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti	13

Titolo II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri	15
Art. 23 - Disposizioni generali – Vigilanza	15
Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero	15
Art. 25 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali	16

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali	16
Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale	16

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 – Inumazione	17
Art. 29 – Cippo	17
Art. 30 – Tumulazione	18
Art. 31 - Deposito provvisorio	18

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie	19
Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Art. 34 - Esumazione straordinaria	20
Art. 35 – Estumulazioni	20
Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	21
Art. 37 - Raccolta delle ossa	21
Art. 38 - Oggetti da recuperare	21
Art. 39 - Disponibilità dei materiali	22

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 40 – Crematorio	22
Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	22
Art. 42 - Urne cinerarie	
Art.42/bis – Dispersione ceneri	22

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 43 – Orario	23
Art. 44 – Disciplina dell'ingresso	23
Art. 45 - Divieti speciali	23
Art. 46 - Riti funebri	24
Art. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	24
Art. 48 - Fiori e piante ornamentali	25

Art. 49 - Materiali ornamentali	25
---------------------------------	----

Titolo III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50 - Sepolture private	27
Art. 51 - Durata delle concessioni	28
Art. 52 - Modalità di concessione	29
Art. 53 - Uso delle sepolture private	29
Art. 54 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione	29
Art. 55 - Costruzione dell'opera – Termini	29
Art. 56 – Illuminazione votiva	30

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57 – Revoca	30
Art. 58 – Decadenza	30
Art. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	31
Art. 60 – Estinzione	31

Titolo IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero	33
Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	33
Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale	34
Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo	34
Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali	34
Art. 66 - Orario di lavoro	35
Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	35
Art. 68 – Vigilanza	35
Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	35

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni – Licenza	36
------------------------------	----

Art. 71 – Divieti	37
-------------------	----

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	39
Art. 73 – Mappa	39
Art. 74 - Annotazioni in mappa	39
Art. 75 - Schedario dei defunti	40
Art. 76 - Scadenario delle concessioni	

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	40
Art. 78 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	40
Art. 79 - Concessioni pregresse	41
Art. 80 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	41
Art. 81 - illuminazione votiva	41

Titolo VI

Prestazioni

Art. 82 – Tipologie di concessione e prestazioni effettuate dal Comune a pagamento del concessionario	44
Art. 83 – Cappella parrocchiale	45

TITOLO 1

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con il decesso dei cittadini e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 114 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 16;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- g) la sosta del feretro in camera mortuaria in attesa della cremazione;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'azienda sanitaria locale o di altri Comuni.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Nel solo caso in cui la salma non venga seppellita nel cimitero comunale e debba essere trasportata in altri comuni, il medico curante o comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta Regionale.

2. In particolare deve essere accertata dal personale addetto all'uopo la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

I. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno massiccio con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché all'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno, sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, salvo il caso di morti di malattie infettive-diffusive, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004;

e) cremazione:

1. il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definite dal direttore generale competente.
2. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
3. In ordine all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ed alla consegna ed affidamento delle ceneri si applicano gli articoli 13 e 14 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.

8. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

9. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

10. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza.

11. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi del D.M. 9 luglio 2002.

6.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al responsabile del servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 34 del Regolamento suindicato.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 34 a 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Sindaco prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile del servizio del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso le salme devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Prefetto il quale agisce, nella fattispecie, in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Sanità; per le salme da introdurre nel territorio nazionale lo stesso è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata; nel secondo quelle di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, le autorizzazioni sono rilasciate, rispettivamente, dal Sindaco del Comune di provenienza e di destinazione della salma o dall'autorità competente ai sensi del DPR n. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa da saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto .

TITOLO II

CIMITERI

CAPO 1 CIMITERI

Art. 22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 9 L.R. 22/2003 e dell'art. 3 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale del capoluogo, in cui è inserita un'area a sistema di inumazione.

Art. 23

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101,102,103 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al responsabile del servizio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113 e 114 del Regolamento Regionale per le attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o personale designato dal responsabile del servizio.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal responsabile del servizio, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Le ossa umane vengono sepolte mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza oppure sono state residenti per almeno dieci anni della loro vita, oppure abbiano nel Comune parenti di primo grado residenti che manifestino la volontà di seppellire il defunto.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi del Capo V[^] - artt. 22, 23 e 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004 .
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 e 22 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dal successivo art. 23.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Responsabile del servizio con propria ordinanza.

Art. 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alla necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. Il cimitero del capoluogo è diviso in spazi funzionali come da planimetria allegata al presente regolamento. Nel cimitero sono individuati spazi e zone da destinare a:

- a) Campi di inumazione comune;
- b) Campo tombe di famiglia ipogee;
- c) Tumulazioni individuali (loculi);
- d) Cellette ossario- Cinerario;
- e) Ossario comune;
- f) Cinerario Comune - Area di dispersione delle ceneri "Giardino delle Rimembranze"

Nell'ambito di una futura ristrutturazione del cimitero dovranno essere previsti i seguenti nuovi comparti quali reparti speciali,

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi risulta nella planimetria allegata al presente.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avverrà negli appositi campi predisposti. L'inumazione è un servizio a titolo oneroso, in base alle tariffe predisposte dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 29

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da una croce, fornita e messa in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un monumento di dimensioni e forme di cui agli artt. 47 e 51 del presente Regolamento.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 30

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato di 30 anni le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'Allegato 2 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004 .

Art. 31

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura del 100% della tariffa ventennale.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 20 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo ventennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di novembre a quello di marzo.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con propria ordinanza.

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso di sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno novanta giorni, dell'elenco delle sepolture in scadenza.
2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.
3. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Art. 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza minima nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

I feretri possono essere estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini per:

- a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia superiore ai 30 anni;
- c) cremazione.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio oppure da imprese terze delegate dall'amministrazione comunale.

6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. E' consentita la posa di una croce con i dati del defunto e di una piccola cornella di delimitazione di una sepoltura, a spese dei richiedenti. Allo scadere della concessione cimiteriale, in caso di mancato rinnovo o di impossibilità di rinnovo, sarà a discrezione dell'autorità competente in materia cimiteriale stabilire l'esumazione o l'estumulazione del cadavere. In base al tempo trascorso dalla morte, il personale preposto all'esumazione/estumulazione cambierà la destinazione del feretro.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al termine del periodo di concessione sono gratuite

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. E' concessa, a ricordo del defunto e della storia del cimitero, l'installazione di una targhetta in ottone, a spese del concessionario, su apposita lastra marmorea collocata nel cimitero con i dati del defunto, i cui resti sono stati collocati nell'ossario comune,.

Art. 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39

Disponibilità dei materiali proventi dall'esumazione

I materiali (croci, monumenti, lapidi) delle sepolture in campo di inumazione sono di proprietà del titolare della concessione, che si prende carico della posa in opera, della rimozione medesima al termine della concessione e dello smaltimento. Le lapidi rimosse dopo esumazione ed estumulazione potranno essere collocate a richiesta ed a spese del concessionario in apposita area del cimitero che verrà individuata.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 40

Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 41

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, previo accertamento della morte, effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 42

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito **loculo cinerario**.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art.42/bis

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è regolata dall'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 (come modificato dalla Legge 30 marzo 2001 n.130) e dall'art.13 del Regolamento Regione Lombardia 9.11.2006, n.6. Nel Cimitero comunale è allestito un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo o collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di

dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure a persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario,
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune:
3. La dispersione è effettuata dal soggetto di cui al precedente comma nell'area all'uopo individuata nel cimitero di cui all'art.27 del Presente regolamento
4. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento
5. La dispersione delle ceneri nel cimitero è soggetta a pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 43

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 44

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati o con animali;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazioni espresse.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, i colori e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del responsabile del servizio che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unicamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato unitamente al progetto contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Le fotografie poste sui loculi devono essere in bianco e nero, di dimensioni cm. 8x10. Il carattere delle scritte deve essere romano. Le date devono essere di altezza cm. 2,5. Il nome del defunto deve essere di altezza cm. 4. L'altezza della scritta "pax" deve essere di cm. 8. Le lapidi epigrafi poste sui loculi saranno fornite e posate dal comune, previo rimborso spese da parte del concessionario

Art. 48

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 49

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ed altri ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO 1

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50 **Sepulture private**

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie o collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale.

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 51

Durata delle concessioni

1) Concessione per tumulazione in loculo:

- durata 30 anni;
- compatibilmente alla disponibilità dei tumuli possibilità di un eventuale rinnovo per 10 anni successivi alla prima scadenza e di un ulteriore rinnovo di altri 10 anni;
- lapide/epigrafe a carico del Comune con esposizione del costo al concessionario;

2) Concessione per inumazione in campo di inumazione:

- durata 20 anni;
- possibilità di un eventuale rinnovo per 10 anni successivi alla prima scadenza;
- monumento a carico del concessionario da costruirsi secondo le dimensioni prescritte di cui altezza massima cm 100, larghezza fissata in cm 80, lunghezza fissata in cm 180;

3) Concessione per tomba di famiglia ipogea:

- Durata 75 anni;
- possibilità di un rinnovo per 50 anni successivi alla prima scadenza;
- Tumulazione ed estumulazione a carico del concessionario;
- Monumento a carico del concessionario da costruirsi secondo le dimensioni prescritte di cui altezza massima cm 100, larghezza fissata in cm 250, lunghezza fissata in cm 270;

4) Concessione per celletta ossario/**cinerario**:

- durata 20 anni;
- possibilità di rinnovo per 10 anni successivi alla scadenza;
- lapide a carico del Comune con esposizione del costo al concessionario;

Art. 52

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi solo in presenza della salma o dei resti o delle ceneri.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 53

Uso delle sepolture private

L'addetto comunale responsabile, ogni anno nel mese di dicembre, provvede all'emissione degli avvisi di esumazione od estumulazione, regolarmente consegnati ai concessionari oppure affissi all'Albo cimiteriale.

Il rinnovo delle concessioni o i relativi oneri per l'esumazione od estumulazione dovranno essere versati entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Art. 54

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Qualora il concessionario non provveda per un anno al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 55

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di tombe di famiglia interrate impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 62 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 56

Illuminazione votiva

L'energia elettrica per l'illuminazione votiva è fornita dal Comune previo pagamento anticipato della tariffa per l'intero decorso della concessione o del rinnovo. Il cambio lampadine è effettuato dal personale addetto al cimitero una volta al mese a spese del Comune. Le spese per l'illuminazione votiva saranno quantificate ed anticipate al momento della sottoscrizione della concessione cimiteriale per l'intero periodo di concessione. E' data facoltà di pagamento, a richiesta, di anno in anno.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

Revoca

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, a seguito di eventi eccezionali o calamità, per motivi di interesse storico o artistico o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 75 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, almeno un mese prima fino alla data della traslazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 59

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione od ossario comune.

2. Il Responsabile del servizio, successivamente alla pronuncia di decadenza della concessione, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, salva la possibilità di rinnovo, ove ammessa.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune a spese dei parenti del defunto.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO 1 IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi previa presentazione di domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, necessita il permesso del Responsabile del servizio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dalla Giunta Comunale, su conforme parere dell'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Art. 63

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua ed energia elettrica necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e materiali in genere.

Art. 66

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 68

Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del responsabile del servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 63.

Art. 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70

Funzioni -

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si fa riferimento agli art. 31 e segg. del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004.

Art. 71

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune è riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 73

Mappa

1. Presso l'Ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto con mezzi informatici e cartacei.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo d'inumazione o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Art. 75

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 74, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) le generalità del concessionario e del tipo di concessione.

Art. 76

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data in vigore anche alle concessioni già in essere, senza effetto retroattivo, fatti salvi i diritti acquisiti in ordine alla durata delle concessioni.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 78

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al Responsabile del Servizio, o, in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale o del Responsabile del Servizio, ai sensi della normativa vigente.

Art. 79

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 77, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Qualora non esista una concessione si fa riferimento al presente regolamento per analogie di condizioni.

Art. 80

Sepulture private a tumulazioni pregresse: Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore dei R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 81

Illuminazione votiva

Nel periodo transitorio di giorni sessanta per le concessioni già in essere è consentito l'allaccio senza costo aggiuntivo di attivazione.

TITOLO VI PRESTAZIONI

Art. 82

Tipologie di concessione e prestazioni effettuate dal Comune a pagamento del concessionario

CONCESSIONE CIMITERIALE	
Tipo di concessione:	Tumulazione in loculo
1) Concessione 30 anni loculo	
2) Lume votivo per 30 anni	
3) Rinnovo per 10 anni loculo	
4) Ulteriore rinnovo 10 anni	
5) Lume votivo per 10 anni	
6) Rimborso per epigrafe /lapide da posare e lume votivo	

Tipo di concessione:	Inumazione in campo comune
1) Inumazione 20 anni	
2) Rinnovo per 10 anni	
3) Lume votivo per 20 anni	
4) Lume votivo per 10 anni	

Tipo di concessione:	Celletta ossario- cinerario
1) Concessione per 20 anni in celletta ossario/urne cinerarie	
2) Lume votivo per 20 anni	
3) Rinnovo per 10 anni in celletta ossario-	
4) Lume votivo per 10 anni	
5) Rimborso per epigrafe lapide da posare	

Tipo di concessione:	Tomba di famiglia ipogea
1) Concessione 75 anni per tomba di famiglia ipogea	

2) Rinnovo per 50 anni	
3) Lume votivo per 20 anni	

Interventi sulle salme di esumazione ed estumulazione straordinaria	
Rimborso spese per estumulazione dal loculo	
Rimborso spese per esumazione da fossa	
Rimborso spese per riinumazione della salma	
Targhetta per deposizione in ossario comune	
Dispersione ceneri	
Rimborso spesa	

Art. 83

Cappella parrocchiale

L'uso e l'impiego della Cappella Parrocchiale verrà formalizzato mediante stipula di convenzione con la Parrocchia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE

DATI DEL DEFUNTO	
Cognome del defunto:	
Nome del defunto:	
Data di nascita:	
Data di morte:	

DATI DEL CONCESSIONARIO	
Cognome del concessionario:	
Nome del concessionario:	
Indirizzo del concessionario:	
Comune di residenza del concessionario:	
N° telefono concessionario:	
Rapporto di parentela con defunto:	
Subentrante nel caso di morte del concessionario:	

CONCESSIONE CIMITERIALE	
Tipo di concessione:	Tumulazione in loculo
Durata della concessione:	
1) Concessione 30 anni loculo	
2) Lume votivo per 30 anni	
3) Rinnovo per 10 anni loculo	
4) Lume votivo per 10 anni	
5) Rimborso per epigrafe /lapide da posare e lume votivo	

Tipo di concessione:	Inumazione in campo comune
Durata della concessione:	
1) Concessione 20 anni per inumazione in campo comune	

2) Rimborso spese per formazione fossa e ricopertura	
3) Lume votivo per 20 anni	
4) Rinnovo per 10 anni in campo comune	
5) Lume votivo per 10 anni	

Tipo di concessione:	Celletta ossario
Durata della concessione:	
1) Concessione per 20 anni in ossario	
2) Lume votivo per 20 anni	
3) Rinnovo per 10 anni in ossario	
4) Lume votivo per 10 anni	
5) Rimborso per epigrafe lapide da posare	

Tipo di concessione:	Tomba di famiglia ipogea
Durata della concessione:	
1) Concessione 75 anni per tomba di famiglia ipogea	
2) Rinnovo per 50 anni	
3) Lume votivo per 20 anni	

L'incaricato del Comune

Il concessionario
